



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 144 del Registro

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - MODIFICHE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. DEL 13.03.2018

L'anno **duemiladiciotto**, il **giorno uno del mese di ottobre** , ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	NESCA Carlo	X	
2	SPAGNOLO Chiara	X	
3	CIARDO Massimo	X	
4	ERCOLANI Antonio	X	

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lorenzo LEO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
Addi: 27/09/2018

Il Responsabile di Posizione
DR.SSA MARCELLA VENNERI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
Addi: 27/09/2018

Il Responsabile di Ragioneria
Dr. Lorenzo LEO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 – MODIFICHE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2018 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 38 DEL 13.03.2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449 che stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

Visto l'art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000 a tenore del quale *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”*;

Visto l'art. 91 del D.lgs. 267/2000 a tenore del quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla funzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis, 3 ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni di competenze”*;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 6 che testualmente recita: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”* (1° comma); *“ Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale.....”* (3° comma); *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.....”* (4° comma);

Visto l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”*;

Visto l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004 n. 311, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Visto l'art. 3 comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.07.2018;

Rilevato che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali con il quale tra l'altro sono stati determinati gli arretrati contrattuali per il triennio 2016/2018;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 38 del 13 marzo 2018 avente per oggetto "*Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018 -2020 e approvazione Piano delle Assunzioni*";

Atteso che con la deliberazione di cui sopra, tra l'altro, si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020, come da prospetti allegati sub A), B) e C), D) ed E) parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

Considerato che si rende necessario per un verso adottare il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 da inserire all'interno del documento unico di programmazione D.U.P. 2019/2021 e per altro verso aggiornare la programmazione già approvata con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 38 del 13.03.2018 recependo le novità apportate in materia dal Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia e dal nuovo CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021;

Atteso che per il Comune di Gagliano del Capo il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale rimane:

- il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: *a) abrogato*; *b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico*; *c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*;

- il comma 557-bis dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che al fine del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- il comma 557-ter dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008;
- il comma 557-quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, della Legge n. 114 del 2014, che testualmente recita: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (E' da intendere il triennio 2011/2013 per effetto di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 25/2014 che precisava come si tratti di un parametro fisso e immutabile, non dinamico, che non cambia nel tempo);
- l'art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 e di recente dall'articolo 16, comma 1-quater, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, il quale sinteticamente stabilisce che per gli enti locali i quali risultano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 resta fermo che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che l'art. 3, comma 5, della Legge n. 114 del 2014 ha disposto l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008;

Preso atto che il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto l'abrogazione del comma 557 lett. a) della L. n. 296/2006;

Visto, altresì, l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, il quale testualmente dispone: “*Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*”;

Richiamata la [sentenza 272/2015](#), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata nella parte in cui stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, indicatore che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015;

Visto il D.L. 101/2013, convertito con modificazioni con L. 125/2013, il cui art. 1, comma 4, modifica parzialmente l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilendo il principio per cui il ricorso a qualunque forma di contratto diverso dal classico schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia ipotizzabile nelle limitate ipotesi in cui ciò risulti necessario “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;

Visto l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dal D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 97/2017, il quale espressamente prevede: “*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. (14) (18)";

Visto l'art. 3, comma 5 e comma 5-quater, del D.L. 90/2014 (conv. con modif. dalla Legge n. 114/2014) il quale espressamente prevede: “5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. [...]”; “5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.”

Visto l'art. 1, comma 479, della Legge n. 232/2016 (cd. Legge di Bilancio 2017), così come modificato dal D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 97/2017, il quale espressamente prevede: “479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: [...] d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Esaminata la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 28/SEZAUT/2015/QMIG nella parte in cui chiarisce che il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

Esaminata la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 25/SEZAUT/2017/QMIG nella parte in cui chiarisce che *"i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini"*.

Visto il D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;

Rilevato, quindi, che relativamente alle cessazioni intervenute nel triennio 2014/2016 il budget assunzionale 2018, risulta pari ad € 100.186,37 come da prospetto che segue:

CESSATI	norma	spesa cessati	percentuale sostituzione	budget assunzioni
ANNO 2014	dl 112/2010,art.76 c 7, modificato dalla legge 114/2014	38.637,40	60%	23.182,44
ANNO 2015	dl 112/2010,art.76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int.(c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	38.637,40	75%	28.978,05
ANNO 2016	dl 112/2010,art.76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int.(c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	64.034,51	75%	48.025,88
TOTALE				€ 100.186,37

Rilevato che nel corso dell’esercizio finanziario 2017 si è proceduto:

- alla stabilizzazione di n. 2 lavoratori socialmente utili Cat. A assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale per numero 20 ore settimanali;
- all’estensione oraria da n. 18 a n. 36 ore di n. 2 unità di cat. C;

Rilevato che per effetto di quanto sopra è stato utilizzato un budget assunzionale per € 41.116,99 esaurendo lo spazio assunzionale 2015 (cessati 2014) e parte dello spazio assunzionale 2016 (cessati 2015) come da prospetto seguente:

CESSATI	SPESA CESSATI	BUDGET ASSUNZIONALE	BUDGET ASSUNZIONALE UTILIZZATO	RESIDUI
ANNO 2014	€ 38.637,40	€ 23.182,44 (anno 2015)	€ 23.182,44	/
ANNO 2015	€ 38.637,40	€ 28.978,05 (anno 2016)	€ 17.934,55	€ 11.043,50
ANNO 2016	€ 64.034,51	€ 48.025,88 (anno 2017)	/	€ 48.025,88
TOTALE				€ 59.069,38

Considerato, pertanto, che si rende necessario programmare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020 aggiornando la programmazione 2018/2020 approvata con deliberazione G.C. n. 38 del 13.03.2018 specificando che per effetto dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 a partire dal 2019 per gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti la percentuale di turnover è prevista nella misura del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente;

Tenuto conto che nell’esercizio finanziario 2017 da prendere in considerazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell’anno 2018, si sono verificate diverse cessazioni di personale dipendente che

sviluppano una spesa utile ai fine del calcolo della capacità assunzionale come da prospetto seguente:

ANNO CESSAZIONE	PERSONALE CESSATO	SPESA CESSATI
2017	- n. 1 unità di personale Cat. C1 P.T. 83%; - n. 1 unità di personale Cat. C1 P.T. 83%; - n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T.; - n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T.; - n. 1 unità di personale Cat. B3 F.T.	- € 17.795,04 - € 17.795,04 - € 21.354,83 - € 21.354,83 - € 20.011,68
TOTALE		€ 98.311,42

Rilevato, quindi, che la capacità assunzionali 2019 relativamente alle cessazioni intervenute nel triennio 2015/2017, sarà:

ANNO	SPESA CESSATI	TURNOVER	BUDGET ASSUNZIONALE	BUDGET ASSUNZIONALE UTILIZZATO	RESIDUI
2016 (cessazioni 2015)	€ 38.637,40	75% della spesa dei cessati anno 2015	€ 28.978,05	€ 17.934,55	€ 11.043,50
2017 (cessazioni 2016)	€ 64.034,51	75% della spesa dei cessati anno 2016	€ 48.025,88	/	€ 48.025,88
2018 (cessazioni 2017)	€ 98.311,42	75% della spesa dei cessati anno 2017	€ 73.733,56	/	€ 73.733,56
TOTALE	€ 200.983,33		€ 150.737,49	€ 17.934,17	€ 132.802,94

Considerato che nel corso del 2018 sono previste le seguenti cessazioni:

ANNO CESSAZIONE	PERSONALE CESSATO	SPESA CESSATI
2018	- n. 1 unità di personale Cat. B3 F.T. (posizione economica B5); - n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T. (posizione economica C4); - n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T. (posizione economica C3); - n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T. (posizione economica C3); - n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T. (posizione economica C4); - n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T.	- € 20.504,38 - € 21.881,33 - € 21.881,33 - € 21.881,33 - € 21.881,33 - € 21.881,33
TOTALE SPESA CESSATI 2018		€ 129.911,03
BUDGET ASSUNZIONALE		€ 129.911,03

Atteso che non sono al momento note ulteriori cessazioni di personale dipendente relativamente al triennio 2019/2021;

Rilevato, quindi, che la capacità assunzionale 2019 relativamente alle cessazioni intervenute nel triennio 2015/2017 e nell'anno 2018 è complessivamente pari ad € 262.713,97;

Rilevato che per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 75/2017, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Che per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013;

Che nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati. Sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

Atteso, pertanto, che nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. La somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

Rilevato che per il Comune di Gagliano del Capo la spesa potenziale massima, ovvero il limite imposto dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media triennio 2011/2013) è pari a € 1.043.107,99;

Rilevato, quindi, che la somma della spesa per il personale in servizio con la spesa connessa alle facoltà assunzionali pari ad € 265.050,35 è comunque inferiore alla spesa potenziale massima per come sopra definita come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario nel documento allegato sub A;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, questo Ente è tenuto ad assumere n. 1 lavoratore/i ai fini della copertura della quota di riserva, in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D. L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013;

Considerato, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Considerato, quindi, che l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2018:

- dovrà sostenere una spesa per il personale (retribuzioni lorde con trattamento fisso ed accessorio, oneri riflessi, IRAP, assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, spese per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 Tuel) non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;
- fermo restando il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, dovrà garantire che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per come determinata con deliberazione di G.C. n. 37 del 7.03.2017;

Preso atto, alla luce delle su esposte considerazioni, dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario (allegata sub "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale), dalla quale emerge che:

- questo Ente per l'anno 2017 ha rispettato i limiti in materia di pareggio di bilancio e che la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato nei termini previsti;
- l'attuale gestione provvisoria 2018 è orientata al rispetto del pareggio di bilancio;
- la spesa del personale 2017 è risultata inferiore rispetto a quella media sostenuta nel corso del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
- la spesa del personale nel corso del corrente esercizio finanziario sarà inferiore rispetto a quella media sostenuta nel corso del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
- nell'anno 2018 la spesa complessiva per il lavoro flessibile sarà inferiore alla spesa per come determinata con deliberazione di G.C. n. 37 del 7.03.2017;
- il comune ha da tempo attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il bilancio preventivo 2018/2020 in data 29.03.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il conto consuntivo 2017 in data 17.07.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;
- con deliberazione G.C. n. 38 del 13.03.2018 è stata attestata l'assenza di personale in eccedenza;
- con deliberazione G.C. n. 67 del 26.04.2018 è stato approvato il Piano della Performance 2018/2021;
- non risultano crediti nei confronti della PA da certificare;
- l'Ente non è beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del comma 508 della legge n. 232/2016;

Richiamato il Piano Occupazionale allegato sub B alla deliberazione di G. C. n. 38 del 13.03.2018 e ritenuto opportuno specificare quanto segue in riferimento al Piano Occupazionale 2017:

- si darà corso all'assunzione già avviata di una figura di Istruttore Contabile Cat. C1 P.T. 50%;
- si darà corso all'assunzione già avviata di una figura di Istruttore Amministrativo - Sociale Cat. C1 P.T. 50%;
- l'assunzione di un Collaboratore Amministrativo Cat. B3 P.T. 50% ex L. 68/1999 non risulta avviata; pertanto, la stessa verrà prevista nel Piano Occupazionale 2018 specificando tuttavia che tale assunzione non erode spazio assunzionale;
- risulta necessario riavviare la procedura concorsuale relativa all'assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 in considerazione del fatto che l'assunzione non dovrà coprire il profilo istituito con deliberazione G.C. n. 46 del 22.03.2017 all'interno del Settore Tributi, ma il profilo preesistente, precedentemente ricoperto dal Rag. Franco Marzo. Difatti, attualmente il Rag. Franco Marzo ricopre il posto di nuova istituzione presso il Settore Tributi, mentre il posto preesistente precedentemente ricoperto dallo stesso Marzo risulta attualmente coperto mediante incarico ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Risulta pertanto necessario annullare la procedura già avviata ed indire una nuova procedura concorsuale per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 a tempo pieno.

Richiamato il Piano Occupazionale allegato sub B alla deliberazione di G. C. n. 38 del 13.03.2018 e ritenuto opportuno specificare quanto segue in riferimento al Piano Occupazionale 2018;

- si darà corso all'assunzione avviata di una figura di Istruttore Amministrativo - Sociale Cat. C1 P.T. 50%;
- si darà corso all'assunzione avviata di una figura di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 P.T. 50%;
- si darà corso all'assunzione avviata di una figura di Istruttore Tecnico Cat. C1 P.T. 83,33%;
- risulta necessario riavviare la procedura concorsuale relativa all'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 prevedendo l'assunzione a tempo pieno e non a tempo parziale. Risulta pertanto necessario annullare la procedura già avviata ed indire una nuova procedura concorsuale per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo pieno. Nelle more si propone la proroga del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dell'Ing. Leone Adriano;

Visto l'allegato B il quale sintetizza quanto sopra precisato riportando le assunzioni avviate nel corso dell'esercizio finanziario ed ancora in corso e le modifiche in questa sede apportate al Piano Occupazionale 2018;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto il piano occupazionale 2019-2021 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato D);

Considerato che relativamente alle assunzioni programmate dovrà procedersi secondo le modalità di reclutamento previste nei documenti allegati specificando che preliminarmente dovrà farsi ricorso, tramite scorrimento, alle proprie graduatorie vigenti ed, in subordine, attraverso l'indizione di un concorso pubblico o attraverso l'utilizzazione di graduatorie di altre amministrazioni nel rispetto della normativa vigente e della disciplina regolamentare per come introdotta con deliberazione G.C. n. 70 del 25 maggio 2017;

Rilevato che l'utilizzazione di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti risulta opportuno in considerazione dei numerosi concorsi programmati e delle difficoltà connesse alla gestione dei relativi procedimenti anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'organico comunale, nonché per via della necessità di ridurre i tempi per l'immissione in servizio del personale che si intende assumere;

Ritenuto, quindi, di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 ed il piano annuale delle assunzioni 2019, oltre alle modifiche al piano occupazionale 2018, affinché il Responsabile dell'Ufficio Personale possa procedere secondo gli indirizzi ivi determinati, utilizzando di volta in volta la procedura di reclutamento ivi indicata;

Considerato che per la programmazione delle assunzioni flessibili la spesa di riferimento risulta essere quella determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 7/3/2017;

Ritenuto di prevedere nel corso del corrente esercizio finanziario e nel triennio 2019/2021 il ricorso a rapporti di lavoro di natura flessibile per come dettagliati nel documento allegato sub E;

Specificato, altresì, che il Comune di Gagliano del Capo valuterà la possibilità di ricorrere nel corso del triennio all'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 non come atto prodromico ad una assunzione, ma come procedura autonoma di reclutamento;

Ritenuto che il predetto programma assunzionale assume carattere strategico ed imprescindibile al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente, nel rispetto delle norme inderogabili di Legge;

Richiamato il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale di cui si è dato atto in precedenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 in data 25.01.1999 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 06.05.2014;

Dato atto:

- che questo ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della

legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 22.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto in proposito il parere del revisore dott. A. Testini rilasciato in data 25.09.2018, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di prendere atto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata sub "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 25.09.2018, con cui l'organo

di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

di dare atto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che non emergono condizioni di eccedenza di personale;

di approvare l'allegato sub B che alla presente si allega per farne parte integrante esostanziale, il quale riporta le assunzioni avviate per effetto del Piano Occupazionale 2017 e tuttora in corso e le modifiche apportate al Piano Occupazionale 2018;

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021 che si allega sub C quale parte integrante e sostanziale, il quale riporta le procedure di reclutamento che verranno seguite per le relative assunzioni;

di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, che si allega sub D quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che nel corso del corrente esercizio finanziario e nel triennio 2019/2021 si farà ricorso a rapporti di lavoro di natura flessibile secondo quanto dettagliato nel documento allegato sub E quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando sin d'ora l'adozione di ogni atto consequenziale per dar corso a quanto ivi previsto;

di dare atto che il nuovo piano occupazionale per il triennio 2019/2021:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

di specificare che il Comune di Gagliano del Capo valuterà la possibilità di ricorrere nel corso del triennio all'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 non come atto prodromico ad una assunzione, ma come procedura autonoma di reclutamento;

di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione, nonché la sua pubblicazione sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs.

n. 33/2013 e s.m.i.;

di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

di disporre che in base al principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, il presente atto troverà rappresentazione nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carlo NESCA

Il Segretario Generale
Dr. Lorenzo LEO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 10/10/2018 _____ al _____ 25/10/2018 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 10/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr. Lorenzo LEO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO
